

LEGGE 27 dicembre 2002, n.292  
Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. La bufala mediterranea italiana e' da considerare patrimonio zootecnico nazionale, le cui caratteristiche genetiche sono da tutelare dall'immissione incontrollata di capi esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di tale razza; tale patrimonio deve essere tutelato altresì da tutte le patologie infettive ed infestive, mediante piani regionali di profilassi appositamente dedicati alla prevenzione ed eradicazione delle malattie a carattere diffusivo a salvaguardia delle produzioni di filiera e del consumatore.

2. Ai fini del risanamento delle malattie infettive ed infestive del patrimonio bufalino italiano, le regioni interessate, d'intesa con il Ministero della salute, possono predisporre piani straordinari di intervento anche in deroga, fino ad un massimo di sei anni, alle normative vigenti di riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico. Tali piani devono garantire la sicurezza dei prodotti derivati, in particolare la mozzarella di bufala, attraverso specifiche misure sanitarie.

3. La selezione genetica, con i controlli funzionali e l'iscrizione al libro genealogico, e' garantita a tutti gli allevamenti bufalini che ne fanno richiesta, anche durante l'applicazione dei piani straordinari di intervento per l'eradicazione delle malattie infettive e diffusive, nelle regioni interessate.

4. Per le finalita' di cui al comma 2, lo Stato contribuisce con la somma di 1 milione di euro per l'anno 2002, da ripartire tra le regioni interessate, secondo i criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri  
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali  
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1436):

Presentato dal Ministro delle politiche agricole (Alemanno) in data 23 maggio 2002. Assegnato alla commissione 9a (Agricoltura), in sede deliberante, il 29 maggio 2002, con pareri delle commissioni 1a, 5a, 12a, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 9a commissione, in sede deliberante, il 27 giugno 2002; il 9, 16 luglio 2002 ed approvato il 24 luglio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3089):

Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in sede referente, il 3 settembre 2002, con pareri delle commissioni I, V, XII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 19, 25 settembre 2002; l'11 dicembre 2002. Relazione presentata il 12 dicembre 2002 (atto n. 3089-A relatore on. Ricciuti). Esaminato dall'aula il 16 dicembre 2002 ed approvato il 19 dicembre 2002.